

N. 07802/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04760/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4760 del 2018, proposto da Pietro Celentano, Giovanna Cinque, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Dilengite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e provincia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Napoli dell'11.6.2018 (classifica n. 34.19.07/14.434), notificato il 7.8.2018 di non luogo a provvedere sulla istanza di compatibilità paesaggistica inoltrata dagli istanti al Comune di Vico Equense, prot. n. 5643 del 19.02.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto introduttivo del giudizio, Pietro Celentano e Giovanna Cinque adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, istando per

l'annullamento del provvedimento con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Napoli, in data 11.6.2018 disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza di compatibilità paesaggistica inoltrata in data 19.2.2013.

A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti evidenziavano:

- di essere proprietari di un fabbricato che consta di locale autorimessa e altro ambiente destinato a deposito, cantina e cucina, in quanto dotato di focolaio a legno e forno a fascine;
- che detti ambienti tra di loro non comunicano internamente;
- che il fabbricato perveniva in proprietà per rogito notarile datato 16.2.1986;
- che in epoca antecedente al settembre dell'anno 1967 venivano eseguite opere di manutenzione e restauro;
- che, in data 9.2.2013 inoltravano richiesta di compatibilità paesistica ed ambientale;
- che, con il provvedimento impugnato, il Comune dichiarava il non luogo a provvedere, dal momento che si sarebbe trattato di "opere di manutenzione straordinaria sull'edificio di cui non si ha certezza dell'epoca di realizzazione, e pertanto da ritenersi abusive".

Nei motivi di ricorso, i ricorrenti affermavano di aver fornito la prova dell'epoca di realizzazione del manufatto e delle opere successivamente eseguite.

A tal fine allegavano:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 4 L. n. 15/1968;
- nn. 2 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 4 L. n. 15/1968 di Guida Virginia e Celentano Matteo;
- relazione di perizia giurata redatta dal geom. Francesco Saverio Buonocore in data 23/5/2017 e giurata in data 24.5.2017.

Gli istanti denunciavano, in proposito, il difetto di istruttoria da parte del Comune. Peraltro, si evidenziava che con verbale n. 24/2 della Commissione per il Paesaggio, datato 6.7.2017, veniva reso parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica richiesta.

L'Amministrazione non si costituiva in giudizio.

All'udienza telematica del 9.11.2022 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, occorre rilevare che nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti affermano che il provvedimento impugnato (emesso in data 11.6.2018) sia stato notificato in data 7.8.2018; tuttavia, dal provvedimento così come depositato emerge solo la data di invio del medesimo al 27.7.2018, senza che risulti riscontro oggettivo della menzionata data di notifica.

Nel merito, ad ogni modo, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

In proposito, si deve osservare che nel provvedimento impugnato si attesta che “non sono state fornite notizie certe riguardanti la preesistenza del fabbricato sul quale sono state realizzate le opere di cui si chiede l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ribadendo l'inesistenza di prove aereo-fotografiche, e che l'intervento ricade in zona 1b del vigente P.U.U. e in zona E del PRG comunale”.

A sostegno della storicità della data di realizzazione delle opere, i ricorrenti allegano esclusivamente dichiarazioni di conformità e perizia giurata.

Si veda sul punto la condivisibile quanto recentissima giurisprudenza del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 637/2022, secondo cui “per quanto concerne il primo motivo di gravame si evidenzia che, come affermato da univoca giurisprudenza, l'onere di provare la data di realizzazione dell'abuso al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il condono grava su chi lo ha richiesto, atteso che solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto; mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, IV, 19 ottobre 2016, n. 4774; T.A.R. Lazio, Latina, I, 15 giugno 2016, n. 391; T.A.R. Campania, Napoli, II, 27 novembre 2014, n. 6118; Consiglio di Stato, IV, 6 agosto 2014 n. 4208 e 7 luglio 2014, n. 3414). Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, atteso che non risultano inequivocabili riscontri documentali (...) non potendo valere al riguardo la dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di condono, la quale, per pacifica giurisprudenza, deve essere supportata da ulteriori riscontri altamente probanti e inconfutabili (Consiglio di Stato, VI, n. 903/2019 e Consiglio di Stato, II, n. 343/2020). Ed invero, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, secondo pacifica giurisprudenza, il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive è particolarmente tenue, se non nullo, in quanto non suscettibili di essere verificate (Cons. Stato, Sez. VI, 21/04/2021, n. 3214; Consiglio di Stato, sez.VI, n. 7543/2021). D'altronde, appare intuitivo che, se fosse possibile inibire l'attività repressiva dell'Amministrazione in materia edilizia ed urbanistica sulla base delle semplici dichiarazioni degli interessati, ogni iniziativa adottata dal Comune in tale ambito resterebbe inevitabilmente frustrata”.

Ancora, nello stesso solco concettuale, si veda T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 14.3.2022 n. 198: “Occorre rammentare che, secondo il generale criterio di cui all'art. 2697 cod. civ., incombe sul privato l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione dell'immobile privo di titolo (tra le tante, si v. Cons. St., sez. II, sent. n. 1109 del 2021, e sez. VI, sent. n. 5350 del 2020). Nella specie, (...) il ricorrente ha (...) prodotto due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (doc. 7 e 8), tuttavia, nessuno di questi documenti è dirimente: (...) non le dichiarazioni, alle

quali nel processo amministrativo non può riconoscersi alcun valore probatorio, in quanto esse si sostanziano in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale senza i modi e le forme di cui all'art. 63, co. 3, cod. proc. amm. e possono costituire solo un mero indizio, di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti (in questi termini si v., tra le tante, Cons. St., sez. II, sentt. n. 2615 e n. 211 del 2020). (...) Pertanto, non avendo il ricorrente dimostrato che l'opera è stata realizzata prima del 1967 - ed essendovi anzi elementi in senso contrario - si deve ritenere che il capannone sia abusivo, come affermato dal Comune”.

Nel caso di specie, il materiale probatorio fornito da parte ricorrente è dunque materialmente insufficiente e comunque inidoneo a fornire la prova dell'epoca di realizzazione del manufatto e delle opere successivamente eseguite.

In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorso resta infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

Da ultimo, stante la soccombenza di parte ricorrente e la mancata costituzione dell'Amministrazione resistente, nulla dovrà disporsi in relazione alle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente FF, Estensore

Cesira Casalanguida, Consigliere

Donatella Testini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alfredo Giuseppe Allegretta

IL SEGRETARIO